

83878/12

~~SENTE DA DEMONSTRAZIONE~~  
art. 25, 10° comma 4/11/81 n. 009

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Sezione V^ - nella persona della Dott.ssa Maria Gabriella  
Conocchiella, ha pronunciato- all'udienza del giorno 23.10.2012  
- la seguente

SENTENZA

sul ricorso per opposizione a sanzioni amministrative iscritto al  
n. 46399/10 del ruolo generale , vertente

TRA

La Sig.ra ~~Enrica Conocchiella~~ elettivamente domiciliata in  
~~Roma Via Campitana 101/A~~  
Laila Perciballi che la rappresenta e difende come da mandato  
in atti

CONTRO

- ~~Enrica Conocchiella~~ già ~~Comandante~~ in persona del Sindaco  
pro-tempore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il proposto ricorso la parte ricorrente ha impugnato il  
verbale di accertamento di violazione n. 21062650192 del  
16.01.2008, emesso dal ~~Comandante~~ per violazione al  
codice della strada da parte del conducente del veicolo targato  
~~AS 00000~~

All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione sulle

**conclusioni di cui sopra, con lettura contestuale del dispositivo.**

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.**

**Al riguardo giova ricordare che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione I civile, con sentenza n. 18186 in data 18.8.2006, ha statuito che “gli ausiliari del traffico”, sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada , solo se dette violazioni concernono le disposizioni in materia di “sosta”.**

**Quando, invece, le violazioni consistono in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127.**

**Applicando i principi sopra evidenziati l'opposizione a sanzione amministrativa in questione va accolta siccome giuridicamente fondata dal momento che la violazione accertata dall'ausiliario del traffico non riguarda la “sosta” ma la “circolazione nella corsia o area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici” per cui il relativo verbale è stato emesso da un soggetto non legittimato a detto accertamento ai sensi della suddetta legge n. 127/1997.**

**2.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.**



P.Q.M.

il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando,  
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

ACCOGLIE

il ricorso proposto da ~~CONTRADITTORIA~~ nei sensi di cui in  
motivazione e per gli effetti annulla il verbale impugnato  
n.21062650192 notificato il 19.05.2008.

Condanna la parte soccombente alle spese del giudizio che  
liquida in euro 50,00 oltre oneri di legge se chiesti ed ammessi  
da distrarsi ex articolo 93 cpc.

Così deciso in Roma il 23.10.2012

IL GIUDICE DI PACE

(~~Dr.ssa Maria Gabriella Conocciella~~)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li

5.2.13

IL CANCELLIERE

Alessandra Misera